



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 23/08/2006

Bollettino regionale
COMUNE DI LEVERANO (Lecce)

Modifiche Statuto Comunale

Modifiche allo Statuto Comunale vigente approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27 ottobre 2005 avente ad oggetto: "Adeguamento dello Statuto Comunale al D.Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni."

- All'art. 3 sostituire "Via Turati al n.____" con "Via Menotti n. 14."
- il comma 6 dell'art. 8 è soppresso ed i successivi commi 7, 8, 9 e 10 diventano commi 6, 7, 8, e 9.
- Dopo l'art. 8 sono inseriti i seguenti articoli:

TITOLO II FORME ASSOCIATIVE

Art. 8 bis
Convenzioni

Il Consiglio Comunale, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali .

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 8 ter
Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di

uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D.Lgs n. 267/00 in quanto compatibili.

A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/00 unitamente allo Statuto del Consorzio.

La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso. Lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

Art. 8 quater

Unione di Comuni

Il Comune di Leverano per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di competenza degli Enti Locali può costituire con due o più Comuni di norma contermini, l'Unione di Comuni.

L'atto costitutivo e lo Statuto sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione ed individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

Alle Unioni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

Art. 8 quinquies

Accordi di Programma

Il Sindaco promuove la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero l'adesione ad accordi promossi da altri Enti per la definizione e l'attuazione di opere o di programmi l'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs n. 267/00.

- Dopo l'art. 15 è inserito l'art.15 bis:

"Art.15 bis

Forum giovanile

1. Il Forum giovanile è strumento di auto-rappresentanza dei giovani e di partecipazione dialettica alla vita cittadina.
2. Costituisce, inoltre, occasione di incontro delle rappresentanze dei giovani per verificare e proporre linee di intervento ed iniziative nelle politiche nell'ente locale, nei confronti dei giovani.
3. Il Forum è il referente obbligato, anche se non esclusivo, del Comune per le politiche giovanili.
4. Il regolamento fissa la costituzione e le modalità di funzionamento."

Dopo il comma 15 bis è aggiunto l'art. 15 ter:

"Art.15 ter

Forum degli immigrati.

1. Il Forum degli immigrati è strumento di auto-rappresentanza degli immigrati e di partecipazione dialettica alla vita cittadina.
2. Costituisce, inoltre, occasione di incontro delle rappresentanze degli immigrati per verificare e proporre linee di intervento ed iniziative nelle politiche nell'ente locale per la tutela della loro cultura e tradizioni.
3. Il regolamento fissa la costituzione e le modalità di funzionamento."
- all'art. 23 sono aggiunti i seguenti due commi:

"comma 1 Quando il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il responsabile ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Comma 2 Per ciascun tipo di procedimento, se non è direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui deve concludersi è di 90 giorni; tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte." Pertanto i commi 1, 2, 3, 4 e 5 diventano commi 3, 4, 5, 6 e 7.

- al comma 3 dell'art.24 dopo le parole "Sindaco" sono aggiunte le seguenti: "al Presidente del Consiglio Comunale"

- al comma 5 dell'art.24 le parole "di cui all'art. 17, c. 38 della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le modalità previste dal citato articolo della medesima legge, comma 39." Sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 127 del D.Leg.vo 267/00."

- i commi 8 e 9 dell'art.24 sono soppressi.

- Dopo l'art.24 sono inseriti i seguenti artt. 24 bis, 24 ter, 24 quater e 24 quinquies:

"Art. 24 bis

ELEZIONI - DURATA

REQUISITI

1. Il difensore civico, nell'ipotesi in cui non viene istituito mediante lo strumento delle convenzioni con altri Enti Locali, viene eletto per scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 5/6 dei suoi componenti tra coloro che hanno fatto pervenire le proprie candidature a seguito di avviso pubblico e previo accertamento dei requisiti da parte del Responsabile del Settore Istituzionale.
2. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, l'elezione è effettuata dal Consiglio in una successiva seduta, da tenersi entro quindici giorni, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
3. Ove anche nella seconda seduta nessun candidato ottenga la prescritta maggioranza, si procede ad una ulteriore votazione, da effettuarsi entro i successivi quindici giorni; in tal caso l'elezione è valida ove uno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. Il difensore civico, scelto tra i cittadini che abbiano competenza giuridico-amministrativa e diano garanzie di indipendenza ed imparzialità, deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Leverano ed avere non meno di 35 anni e non più di 70 anni di età.

"ART. 24 TER FUNZIONI

I cittadini , gli Enti e le Associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune o gli Enti ed aziende da esso dipendenti possono chiedere l'intervento del difensore civico qualora non vengono rispettati i termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del difensore civico.

Quest'ultimo, entro il termine di giorni 5 dalla ricezione della istanza, può convocare direttamente il funzionario, cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame, per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone comunicazione scritta al ricorrente, all'ufficio competente e al Sindaco.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del cittadino interessato, del Sindaco e della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza, da adottarsi entro i successivi 30 giorni.

Il difensore civico ha inoltre competenza in materia di rifiuto, espresso o tacito, o differimento, ai sensi dell'art.24 della L.241/90, dell'accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità disciplinate dall'art.25, c.4, della legge sopra citata.

Il difensore civico invia al Consiglio Comunale entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

La relazione del difensore civico viene discussa dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile e successivamente viene resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'ufficio del difensore civico è gratuito. Allo stesso compete solo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato.

Art. 24 quater INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA' DECADENZA

Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;

coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso;

i ministri di culto;

coloro che abbiano parenti o affini entro il 4° grado tra Sindaco, assessori, Segretario Generale o dipendenti comunali responsabili di settore o servizi.

L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

L'ineleggibilità accertata successivamente alla nomina, opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al successivo articolo.

L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

Art. 24 quinquies

REVOCA

DIMISSIONI

PREROGATIVE

Il difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato con deliberazione adeguatamente motivata del Consiglio Comunale da adottarsi con le medesime modalità stabilite per l'elezione.

Nel caso di dimissioni dall'ufficio ricoperto, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Comunale per la nomina del nuovo difensore civico entro i successivi trenta giorni.

Spetta al difensore civico:

- intervenire presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende ad essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause;
- agire sia su richiesta di cittadini singoli o associati, sia di propria iniziativa, allorchè venga a conoscenza di casi di particolari gravità interessanti l'intera comunità;
- segnalare eventuali irregolarità al difensore civico regionale, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione;
- esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché quello di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato, senza che allo stesso possa essere opposto il segreto di ufficio, eccettuati i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- espletare ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il funzionario che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di informare il Sindaco e farne rapporto all'Autorità Giudiziaria."

- al comma 13 dell'art. 29 sono soppressi i periodi "- Modifiche, integrazioni, chiarimenti, richieste dal CO.RE.CO. su deliberazioni già adottate dal Consiglio Comunale;" e "Provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di concorsi per i quali sia intervenuta diffida del Prefetto;"

- al comma 7 dell'art. 30 le parole "la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenze" sono sostituite con le parole "il maggior numero di voti." e le parole "ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415" sono soppresse.

- al comma 5 dell'art.31 dopo le parole "sono indirizzate al Consiglio" si inseriscono le seguenti parole "devono essere presentate personalmente" e dopo le parole "ordine temporale di presentazione" si inseriscono le seguenti parole "Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni, secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 8 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni," e le parole "a norma dell'art.39 comma 1 - lett. b) - numero 2, della legge 08.06.1990, n. 142 come sostituito dall'art. 5, comma 2 della legge 15.05.97, n. 127" sono sostituite

dalle seguenti "a norma dell'art. 141 lettera b) punto 3 del D.Leg.vo 267/00."

- al comma 6 dell'art. 31 le parole "ai sensi dell'art. 15, comma 4 - bis, della legge n.55 del 19.03.90 come modificato dall'art.1 della legge n. 16 del 18.01.92" sono sostituite dalle seguenti : "ai sensi dell'art.59 del D.Leg.vo 267/00."

- all'art. 33 comma 2 lettera c. sono soppresse le seguenti parole "entro e non oltre il 60esimo giorno dalla proclamazione del Sindaco";

- al comma 2 lettera d. eliminare "nonché l'assunzione diretta e la concessione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione";

- al comma 2 lettera g. eliminare le parole "le convenzioni tra il Comune e altri Comuni e/o con la Provincia;" e sostituirle con le seguenti: "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;"

- al comma 2 lettera l. aggiungere dopo "ordinamento dei tributi" le parole "- con esclusione della determinazione delle relative aliquote -"

- al comma 2 lettera n. dopo "contrazione dei mutui" le parole "e aperture di credito" .

- al comma 2 dell'art. 35 sono soppresse le parole "e procede alla elezione del Presidente del Consiglio che assume immediatamente le funzioni e presiede la seduta immediatamente dopo la sua elezione."

- al comma 3 dell'art. 35 sono soppresse le parole "e l'elezione del Presidente del Consiglio".

- dopo il comma 3 dell'art. 35 è aggiunto il comma 4 così formulato: "Dopo gli adempimenti di cui al comma precedente, il Consiglio comunale procede alla elezione del Presidente del Consiglio che assume immediatamente le funzioni e presiede la seduta immediatamente dopo la sua elezione."

- il comma 4 dell'art. 35 viene soppresso.

- al comma 4 dell'art. 38 sono soppresse le parole "all'Organo di controllo"

- al comma 6 dell'art. 38 sono soppresse le parole "ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415."

- al comma 9 dell'art. 41 dopo la parola "esterno" sono inserite le seguenti: "del difensore civico, ove nominato," e le parole "ai sensi dell'art. 17, comma 38 della L. 127/97" sono sostituite dalle parole "ai sensi dell'art. 127, comma 2, del D.Leg.vo 267/00".

- al comma 6 dell'art. 44 eliminare la lettera m. ,la lettera o., la lettera r) viene riformulata nel modo seguente: delibera la concessione di contributi; l'esenzione e rimborsi a terzi con l'osservanza e i limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

- al comma 4 lett. c) dell'art. 57 le parole "di cui all'art. 72, c. 6 del D.Lgs.n. 77/95)" sono sostituite da "di cui all'art. 230, comma 6, del D.Leg.vo n. 267/00)";

- al comma 4 dell'art. 58 le parole "ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 77/95" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi del comma 2 dell'art.193 del D.Leg.vo n. 267/00."

- al comma 5 dell'art. 70 aggiungere alla fine "o con il Presidente del consiglio comunale"

- al comma 6 dell'art. 70 dopo le parole "eventuale" eliminare "del Comitato regionale di controllo o" ed aggiungere dopo "il difensore civico" le parole "ove nominato".

- l'art. 75 è riformulato come segue:

Art. 75

Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici locali è subordinata ad una preventiva valutazione sulla base della distinzione tra i servizi pubblici, sulla loro rilevanza e tra le diverse forme di gestione previste dalla legge ed in particolare dagli artt. 113 e 113 bis del D.leg.vo n. 267/2000 e dal presente Statuto.

Spetta al Consiglio Comunale individuare i servizi pubblici da attivare, in relazione alle necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro organizzazione e gestione.

La scelta del tipo di gestione deve rispettare le modalità previste dalle norme vigenti e inoltre deve seguire i criteri di economicità, efficacia, efficienza, funzionalità.

- dopo l'art. 76 è inserito il seguente art. 76 bis:

"Art. 76 bis

Diritti del contribuente

Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.

Nell'adozione delle disposizioni tributarie, il Comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.

Al fine di garantire l'effettivo esercizio di tali diritti, il Consiglio Comunale approva la "Carta dei diritti del Contribuente".

- all'art. 84 le parole "8 giugno 1990, n. 142, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite con "18 agosto 2000, n. 267".

- l'art. 85 è sostituito dal seguente:

"Art. 85

Tipologia e sistema dei controlli interni

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa sottesi, il Comune, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa e nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e i compiti di gestione, individua strumenti e metodologie diretti a creare un sistema di controlli interni.

2. Il Comune introduce le seguenti quattro diverse tipologie di controllo interno:

controllo di regolarità amministrativa e contabile;

controllo di gestione;

valutazione dei risultati del personale incaricato della responsabilità dei servizi/uffici;

valutazione e controllo strategico.

3. Le modalità di attivazione ed espletamento del controllo strategico, del controllo di gestione e dei sistemi di valutazione delle prestazioni del personale incaricato della responsabilità dei Settori, servizi/uffici, sono disciplinati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e in quello di contabilità, in conformità ai principi generali previsti dalla normativa vigente.
